

FONDAZIONE FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO E.T.S. (FORDANCE E.T.S.)

Art. 1 - Costituzione-Denominazione-Disciplina-Sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS (in forma abbreviata "FORDANCE ETS"), che assume la forma giuridica di Fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - * lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - * lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di Interesse sociale con finalità educativa;
 - * lettera g) formazione universitaria (pre e post-universitaria);
 - * lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - * lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - * lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - * lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Fondazione ha pertanto lo scopo di promuovere e realizzare iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la valorizzazione, la diffusione, la promozione e la divulgazione della danza, nonché ogni altra espressione culturale da essa derivante o ad essa affine e/o complementare.

3. In particolare, l'attività della Fondazione è rivolta alla:

a) formazione e specializzazione nel settore della danza mediante l'organizzazione di stage, corsi e affini, rivolti non solo a danzatori, coreografi e insegnanti, ma anche a figure professionali operanti a vario titolo nel settore;

b) accoglienza anche temporanea, compreso vitto e alloggio, a minorenni rifugiati ospitandoli in specifiche strutture tipo "college" ai fini di dare una formazione coreutica;

c) realizzazione e organizzazione di spettacoli, di scambi culturali, con ospitalità di compagnie nazionali e internazionali, di iniziative culturali, mostre, seminari, convegni, rassegne, festival ed ogni altra iniziativa idonea alla promozione della danza;

d) produzione di materiale didattico, produzione di pubblicazioni editoriali, cataloghi, materiali informativi, edizioni di nastri audio/video, anche in ambito telematico e informatico, anche conservando ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone la consultazione e la riproduzione;

e) promozione di forme di collaborazione sia con le scuole di danza, pubbliche e private, sia con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino all'Università al fine della valorizzazione della danza nel processo educativo, Istituzione di borse di studio e altre forme di incentivazione rivolte ai giovani favorendo l'approccio alla danza e a tutte le sue forme;

f) promozione, attuazione e partecipazione a studi, ricerche e pubblicazioni per sviluppare, approfondire e diffondere temi attinenti allo scopo istituzionale della Fondazione, Promozione, attuazione e realizzazione di attività organizzative, gestionali, promozionali, formative, culturali e sociali, atte a diffondere e promuovere l'arte della danza e del balletto ed ogni altra attività ad essa affine o complementare ovvero idonea a tale fine, anche coinvolgendo e stimolando l'opinione pubblica, i media e il mondo accademico;

g) realizzazione di spettacoli di danza e formazione di compagnie nel campo della danza sia in Italia sia all'estero.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c.2 D. Lgs n. 117/2017

ART. 3 - Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) Conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - f) avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - a) I redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra
 - b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Digs 117/2017)
 - c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, comprese le sponsorizzazioni

- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione
 - e) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori, dai soggetti aderenti, dei soggetti iscritti all'albo speciale o da terzi
 - f) le entrate derivanti da raccolta di fondi
 - g) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Digs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Fondatori

1. I Fondatori sono coloro che hanno complessivamente versato il fondo di dotazione pari almeno a euro 30.000,00 (trentamila) nel momento di costituzione della Fondazione. Il Fondo di dotazione opera a norma dell'art. 22 D. Lgs 117/2017.
2. I Fondatori sono tenuti a versare annualmente un contributo in denaro, fissato dal Consiglio d'Amministrazione. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione, salva diversa ed espressa previsione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.
3. I Fondatori hanno diritto di recesso dalla Fondazione, da esercitarsi mediante richiesta scritta con effetto a partire dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello di invio di tale richiesta, fermo restando, per l'esercizio in corso e per il primo esercizio successivo, l'esercizio dei diritti e dei doveri stabiliti dallo statuto, compreso l'obbligo di versare il contributo annuale nel limite dell'ammontare già assunto per l'esercizio entro il quale si esercita il recesso.
4. I fondatori receduti non hanno diritto a rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre erogazioni eventualmente operate a favore della Fondazione, compresi i conferimenti al Fondo di Dotazione.
5. Qualora il Fondatore non provveda al pagamento del contributo entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di amministrazione, non potrà esprimere il voto nell'Assemblea dei Fondatori fino all'adempimento.
6. Il presidente della Fondazione indice annualmente una riunione dei Fondatori per informarli sui progetti futuri dell'ente e acquisire proposte e suggerimenti, nonché per eleggere -a maggioranza- il membro del Consiglio di Amministrazione non designato dal soggetto indicato all'art. 10 (dieci) del presente statuto.
7. Possono diventare Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscano alla Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme e nella misura determinata nel minino dal Consiglio di Amministrazione ovvero che grazie alla loro attività abbiano apportato benefici e lustro alla Fondazione stessa.

I Fondatori sono nominati dall'assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei due terzi, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione per l'aggiornamento dei libri sociali.

ART. 7 - Aderenti

1. Sono Aderenti: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che condividano i fini dell'Ente e intendano contribuire al fondo di dotazione e al finanziamento annuale delle spese e del fabbisogno d'esercizio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
2. La domanda di ammissione avanzata dal richiedente, l'Adesione viene esaminata e deliberata dal Consiglio di amministrazione che se accolta ne determina il contributo al Fondo di Dotazione ed il contributo annuale a partire dall'esercizio nel quale il rapporto di partecipazione ha inizio. In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività
3. Gli Aderenti sono tenuti a concorrere al finanziamento della Fondazione e della sua attività mediante la corresponsione:
 - a) di un contributo una tantum al fondo di dotazione ovvero un contributo investimenti da determinarsi Consiglio di amministrazione contestualmente all'accoglimento della domanda di adesione;
 - b) di un contributo annuale, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
4. Il soggetto Aderente può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di amministrazione, quando: svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo determinato al Fondo di Dotazione ovvero il contributo annuale.
5. In caso di recesso, al Soggetti Aderenti si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art.6 per i Fondatori
6. Il presidente della Fondazione indice annualmente una riunione dei soggetti Aderenti per informarli sui progetti futuri dell'ente e acquisire proposte e suggerimenti.

ART. 8 - Amici della Danza

1. Sono "Amici della Danza" gli Enti o i soggetti, pubblici o privati, che per sensibilità culturale desiderano sostenere l'Ente nel perseguimento dei suoi scopi, pur non intendendo assumere obblighi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono in maniera congrua all'attività dell'Ente.
2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la corresponsione di un contributo all'iscrizione e/o un contributo annuale da richiedere agli Amici della Danza. La destinazione del contributo e l'iscrizione dei contributi sono decise dal Consiglio di amministrazione

3. La domanda di ammissione è avanzata dal richiedente, l'Adesione viene esaminata e deliberata dal Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione avesse determinato il contributo di iscrizione e il contributo annuale, gli Amici della Danza sono tenuti al versamento a partire dall'esercizio nel quale il rapporto di partecipazione ha inizio.
4. Gli Amici della Danza possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di amministrazione, quando svolgano attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione ovvero non versino, in tutto o in parte, le eventuali contribuzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.
5. In caso di recesso, agli Amici della Danza si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 6 per i Fondatori.
6. Il Presidente della Fondazione indice annualmente una riunione degli Amici della Danza per informarli sui progetti futuri dell'ente e per acquisire proposte e suggerimenti in merito alle attività da svolgere.

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione.
 - a) Consiglio di amministrazione
 - b) Organo di controllo
 - c) Organo di Revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
3. Tutte le riunioni della Fondazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 10 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri designati come segue:
 - due membri designati dalla Sig.ra KASHKOVA IRINA
 - un membro designato dal Sig. BONCOMPAGNI PAOLO
 - un membro designato dal Sig. VOEDYM ARTEM
 - un membro designato dall'Arch. CASARETO ALESSANDRO CARLO ATTILIO.
2. Qualora, per sopravvenuti motivi oggettivi, uno dei soggetti sopraelencati non potesse esprimere la designazione, il potere di nomina di competenza di tale soggetto viene trasmesso in modo permanente all'Assemblea dei Fondatori.
3. Nella prima seduta, il Consiglio di amministrazione neoeletto nomina tra i componenti il consiglio, Presidente, il Vicepresidente, e se lo ritiene, il Tesoriere e il Segretario, a cui affida specifici incarichi
4. Il Consiglio di amministrazione governa l'ente.
5. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Il Consiglio di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti
 - a. nomina, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, e se lo ritiene opportuno, nomina il segretario e il tesoriere;
 - b. amministra la Fondazione;
 - c. predispone e approva il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - h. nomina il direttore generale su proposta del presidente;
 - i. nomina il direttore artistico su proposta del presidente;
 - l) determina le contribuzioni iniziali e annuali per le diverse categorie di Soci, ne verifica il versamento e assume le eventuali deliberazioni del caso;
 - m) delibera in merito alle richieste di adesione degli Aderenti e degli Amici della Danza;
 - n) delibera in merito alla cessazione degli Aderenti e degli Amici della Danza;
 - o) modifica lo statuto della Fondazione.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, le riunioni dei Soci Fondatori, dei soci Aderenti e degli Amici della Danza. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio di amministrazione, riferendo allo stesso in merito all'attività svolta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 Giorni
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore Generale e del direttore artistico a cui affida specifico mandato.
7. Qualora non fossero nominati il Direttore Generale e/o il Direttore Artistico, le rispettive competenze sono attribuite al Presidente.

ART. 12 - Il Direttore Generale

1. Il direttore Generale è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Presidente. La durata dell'incarico termina con la cessazione del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore Generale è individuato dal Presidente tra le persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione culturale e della gestione di enti consimili.
3. I compiti del Direttore Generale, cui spetta la responsabilità della gestione della Fondazione, sono; salvo diversa delibera consigliare all'atto della nomina:
 - a) Collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione
 - b) Provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione
 - c) Dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal Consiglio di amministrazione e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della Fondazione e le attività connesse o strumentali
 - d) Dirigere e coordinare l'organizzazione generale della Fondazione
 - e) Predisporre, sentito il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della Fondazione
 - f) Predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti di concerto con il Presidente della Fondazione, nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione della Fondazione
 - g) Tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione
 - h) Predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ivi compresi i regolamenti relativi all'acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi professionali, tutti ispirati ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
 - i) Dirigere il personale della Fondazione
 - j) Firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli
 - k) Verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione
 - l) Partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.
 - m) Proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione per il raggiungimento degli scopi statuari
 - n) Esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore Generale è sostituito dal Presidente. Il Consiglio

d'Amministrazione ratificherà gli atti gestionali dell'attività svolta dal Presidente in sostituzione del Direttore Generale

ART. 13 - Organo di controllo

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali

2. L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b. vigila dell'assetto sull'adeguatezza organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio amministrazione, la revisione legale dei conti esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

d. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In caso di necessità tale termine può essere prorogato a sei mesi. Il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella azione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 19 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia

Firmato:

IRINA KASHKOVA

ANDREA FUSARO NOTAIO